



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato l'11 aprile 2025

da

Parte_1 già *Parte_2* (C.F. e P.I. *P.IVA_1*)

rappresentata e difesa, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Francesco Caltagirone e dall'avv. Luisella Lazzaroni e presso il loro studio in Parma Borgo G. Tommasini n. 35/C elettivamente domiciliata

- attrice -

contro

Controparte_1 , *rectius* *CP_2* (C.F. *CodiceFiscale_1* e *P.I.* *P.IVA_2*),

- convenuta contumace -

Oggetto: vendita di cose mobili.

Causa iscritta a ruolo il 15 aprile 2025 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20 febbraio 2026.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da foglio depositato telematicamente il 16 dicembre 2025:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:

Nel merito, in via principale:

1) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ope legis del contratto di compravendita stipulato fra la società *Parte_1* (già *Parte_2* , C.F. e P.IVA: *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 87100 – Cosenza (CS), in Largo Vincenzo di Benedetto, 30 e la *Controparte_1* [...] ” [rectius: *CP_2*] “(C.F.: *C.F._2* e P.IVA: *P.IVA_2*), con sede legale in 30025 – Fossalta di Portogruaro (VE), Via M. Gandhi, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore per tutte le ragioni esposte in narrativa;

2) Per l'effetto, condannare l'impresa *Controparte_1* ” [rectius: *CP_2*] “alla restituzione in favore della società *Parte_1* (già [...] *Parte_2* dell'importo di € 37.946,00 (= 47.946,00€ - 10.000,00€ acconto del 13.06.2025) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società [...] *Parte_1* (già *Parte_2* quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta;

3) Per l'effetto, condannare l'impresa *Controparte_1* ” [rectius: *CP_2*] “al risarcimento del danno subito dalla *Parte_1* (già [...] *Parte_2* a causa dei nuovi impegni contrattuali che l'attrice ha dovuto assumere con altre imprese al fine di reperire altrove il materiale oggetto della compravendita oltre al risarcimento del danno subito dall'attrice a causa dell'applicazione delle penali pecuniarie giornaliere a cui era esposta in virtù degli impegni contrattuali per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia già pianificati al momento della conclusione del contratto di compravendita;

Nel merito, in via subordinata:

4) Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla [...] Controparte_1 " [rectius: CP_2];

"5) Per l'effetto, dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto stipulato fra la società [...] Parte_1 (già Parte_2 e l'impresa individuale Controparte_1 [...] " [rectius: CP_2] "con condanna della convenuta alla restituzione in favore della Parte_1 (già Parte_2 dell'importo di € 37.946,00 (= 47.946,00€ - 10.000,00€ acconto del 13.06.2025) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società Parte_1 (già Parte_2 quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta oltre al risarcimento del danno subito dalla Parte_1 (già [...] Parte_2 a causa dei nuovi impegni contrattuali che l'attrice ha dovuto compiere con altre imprese al fine di reperire altrove il materiale oggetto della compravendita oltre al risarcimento del danno subito dall'attrice a causa dell'applicazione delle penali pecuniarie giornaliere a cui era esposta in virtù degli impegni contrattuali per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia già pianificati al momento della conclusione del contratto di compravendita.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria:

Si chiede ammettersi prova testimoniale sul seguente capitolo di prova, preceduto dall'espressione "Vero che":

a) "Vero che ad oggi il cantiere di Montichiari relativo al contratto d'appalto per i lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale ubicati in Via Cavallotti è ancora aperto".

Si indica quale teste sul seguente capitolo di prova a) il Direttore dei Lavori, l'Arch. [...] Tes_1 appartenente alla società Archconnection S.r.l..".

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Parte_2 ora Par

Parte_1 (di seguito solo attrice o *Pt_1* , ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta impresa individuale *Controparte_1* [rectius: *CP_2*], al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:

Nel merito, in via principale:

*1) Accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione ope legis del contratto di compravendita stipulato fra la società *Parte_2* (C.F. e P.IVA: *P.IVA_1*), in persona del proprio Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore Sig. *CP_3* (C.F.: *C.F._3*), con sede legale in 87010 – Torano Castello (CS), alla Via Vico 1° degli Orti, n. 10 e la *Controparte_1* ” [rectius: *CP_2*] “(C.F.: *C.F._2* e P.IVA: *P.IVA_2*), con sede legale in 30025 – Fossalta di Portogruaro (VE), Via M. Gandhi, 2, in persona del legale rappresentante pro tempore per tutte le ragioni esposte in narrativa;*

*2) Per l’effetto, condannare l’impresa *Controparte_1* ” [rectius: *CP_2*] “alla restituzione in favore della società *Parte_2* dell’importo di € 47.946,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società [...] *Parte_2* quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta;*

*3) Per l’effetto, condannare l’impresa *Controparte_1* ” [rectius: *CP_2*] “al risarcimento del danno subito dalla *Parte_2* a causa dei nuovi impegni contrattuali che l’attrice ha dovuto assumere con altre imprese al fine di reperire altrove il materiale oggetto della compravendita oltre al risarcimento del danno subito dall’attrice a causa dell’applicazione delle penali pecuniarie giornaliere a cui era esposta in virtù degli impegni contrattuali per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia già pianificati al momento della conclusione del contratto di compravendita;*

Nel merito, in via subordinata:

*4) Accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale posto in essere dalla *CP_1**

DI *Controparte_1* ” [rectius: *CP_2*];

“5) Per l’effetto, dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto stipulato fra la società [...] *Parte_2* e l’impresa individuale *Controparte_1* ” [rectius: *CP_2*] “con condanna della convenuta alla restituzione in favore della società [...] *Parte_2* dell’importo di € 47.946,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla società *Parte_2* quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta oltre al risarcimento del danno subito dalla *Parte_2* a causa dei nuovi impegni contrattuali che l’attrice ha dovuto compiere con altre imprese al fine di reperire altrove il materiale oggetto della compravendita oltre al risarcimento del danno subito dall’attrice a causa dell’applicazione delle penali pecuniarie giornaliere a cui era esposta in virtù degli impegni contrattuali per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione edilizia già pianificati al momento della conclusione del contratto di compravendita.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché deduzioni istruttorie, anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall’art. 171 ter c.p.c.”.

1.2 Dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi, ed acquisite le memorie di cui all’art. 171 *ter* c.p.c., all’esito dell’udienza cartolare del 20 febbraio 2026 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali della sola parte costituita.

2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l’esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, appare, anzitutto, utile evidenziare che nella citazione introduttiva della presente lite l’attrice ha dedotto:

- di aver acquistato dalla convenuta, a mezzo contratto verbalmente concluso, 1000 mq di ponteggi zincati al prezzo di € 47.946.00 (Iva compresa);
- che la convenuta si era impegnata a consegnarle il materiale entro e non oltre il 30 giugno 2023, termine da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.;

- che la convenuta aveva emesso due fatture per il suindicato importo (cfr. documento 1 dell'attrice), rassicurandola più volte e promettendole che la consegna della merce sarebbe avvenuta entro quattro settimane (*ibidem* documento 2);
- di aver versato l'integrale prezzo mediante 5 bonifici bancari (*ibidem* documento 3);
- che vani erano stati i numerosi solleciti e l'invito alla negoziazione assistita;
- che la convenuta, nonostante la diffida del 23 ottobre 2023 (*ib.* documento 4), non le aveva mai consegnato la merce, al punto che essa attrice il 28 novembre 2024 si era recata presso la Guardia di Finanza per denunciare i fatti accaduti (*ib.* documento 5);
- di aver subito, in conseguenza di tale grave inadempimento contrattuale, ingenti danni patrimoniali, come meglio avrebbe precisato nel prosieguo del giudizio, essendo esposta all'applicazione di consistenti penali pecuniarie giornaliere (*ib.* documenti 6), quantificabili in corso di causa, ed essendosi altresì vista costretta a reperire altrove il materiale non fornitole dalla convenuta (*ib.* documento 7);
- che, svolgendo anche attività di noleggio di ponteggi zincati ai propri clienti, l'inadempimento di controparte le aveva comportato pure la perdita di numerose occasioni contrattuali nel tempo necessario a reperire altrove la merce in questione, con conseguente proprio lucro cessante;
- che, essendo fallito ogni tentativo di risolvere bonariamente la questione, si vedeva costretta ad adire il Tribunale, al fine di ottenere in principalità l'accertamento dell'intervenuta risoluzione *ope legis* del contratto di che trattasi, non avendole la convenuta consegnato il materiale entro il termine essenziale del 30 giugno 2023 e, comunque, in forza della diffida ad adempiere del 23 ottobre 2023, ovvero onde sentire in subordine dichiarato risolto il medesimo contratto per grave inadempimento della convenuta, in ogni caso con condanna di quest'ultima a restituirle l'importo di € 47.946,00 versatole (oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo) nonché a risarcirle i danni patrimoniali subiti quale conseguenza immediata e diretta della avversaria condotta inadempiente.

Operate dette premesse, non merita accoglimento la domanda proposta in via principale dall'attrice.

Quest'ultima, in primo luogo, non ha validamente provato la pattuizione *inter partes* di un termine che possa qualificarsi come essenziale.

A tale ultimo riguardo è, difatti, risaputo (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 9529 dell'11 aprile 2025) che il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al Giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può, però, desumersi neppure dall'uso nel negozio scritto dell'espressione "entro e non oltre", quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.

Calando tale principio nel caso di specie, è anzitutto la stessa attrice ad ammettere che il contratto di compravendita non è stato siglato per iscritto fra i contraenti, mentre alcuna valida prova è stata offerta circa la inequivoca volontà delle parti, espressa nel corso delle trattative che poi portarono al perfezionamento in forma verbale del negozio in esame, di ritenere perduta l'utilità economica dell'affare con l'inutile decorso del termine del 30 giugno 2023, un tanto non emergendo, in particolare, dai messaggi di posta elettronica prodotti (vedasi il documento 2 sopra citato), trattandosi di semplici *mails* con firma elettronica c.d. debole, in cui peraltro, un non meglio indicato soggetto si limita unicamente a scrivere che la consegna della merce sarebbe avvenuta "*entro quattro settimane circa*"; da escludersi, infine, che la natura e l'oggetto del contratto depongano per l'essenzialità del termine.

Deve, pertanto, concludersi che difettano in atti elementi univoci e concludenti che consentano di qualificare il termine indicato dall'attrice come essenziale in relazione all'interesse perseguito.

Non meritevole di accoglimento è, in secondo luogo, pure l'ulteriore capo della domanda principale, inteso a conseguire la declaratoria dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1454 c.c., in conseguenza della diffida ad adempiere di data 23

ottobre 2023 (vedasi il citato documento 4), poiché non è stata provata né risulta altrimenti acquisita la dimostrazione della effettiva spedizione e della successiva, rituale, ricezione di tale diffida.

Sul punto, va, difatti, ricordato che la diffida ad adempiere è pacificamente un atto unilaterale recettizio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8943 del 14 maggio 2020), il quale produce, pertanto, effetti solo quando perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario, conoscibilità di cui, nella specie, non v'è, tuttavia, traccia alcuna.

Ne discende che non può ritenersi perfezionato neppure il meccanismo risolutorio ex art. 1454 c.c..

2.2 Va, invece, accolta, sia pure per quanto di ragione, la domanda subordinata proposta dall'attrice.

Anzitutto, come ha da tempo statuito il Supremo Collegio, a partire dalla nota sentenza n. 13533/2001 delle Sezioni unite, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che, così come fa l'attrice, agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed eventualmente il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

Orbene, Pt_1 ha ampiamente provato i fatti costitutivi della domanda qui in esame, poiché dalla documentazione che essa ha versato in atti emerge con ogni evidenza che le odierne parti hanno concluso un contratto, in forza del quale la convenuta si è obbligata a vendere all'attrice 1000 mq di ponteggi zincati al prezzo di € 47.946,00 totali, come da fatture emesse dalla venditrice, prezzo che l'attrice stessa ha integralmente versato a mezzo cinque bonifici bancari fra il febbraio e l'agosto 2023 (vedasi, in particolare, i citati documenti 1 e 3).

Di contro, pur avendo l'attrice allegato di non aver mai ricevuto la consegna della merce acquistata, la convenuta, rimasta (come visto) contumace, non si è minimamente curata di dimostrare il proprio, esatto, adempimento.

Che, poi, l'inadempimento della venditrice sia, come richiesto dall'art. 1455 c.c., di non scarsa importanza è indiscutibile, posto che essa, per quanto si è appena detto, non risulta aver messo a disposizione dell'acquirente, neppure parzialmente, i beni in contesa, pur avendo ricevuto l'integrale pagamento del prezzo; inadempimento, quello qui in rilievo, che riguarda proprio l'obbligazione principale del venditore ex art. 1476 c.c. (*"consegnare la cosa al compratore"*) e che, perciò, incide in modo apprezzabile sull'economia del sinallagma e sulle finalità perseguite dall'acquirente al momento della stipula del contratto (versare il prezzo pattuito per divenire proprietario della cosa e disporne utilmente).

Deve essere, pertanto, pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta.

Da tale risoluzione consegue, quale effetto restitutorio ex art. 1458 c.c., che la convenuta va condannata a restituire all'attrice € 37.946,00 in linea capitale, pari al prezzo di € 47.946,00 ricevuto in esecuzione della compravendita oggi risolta, da cui va detratto l'acconto di € 10.000,00 che Pt_1 ha documentato esserle stato versato dalla medesima convenuta in corso di causa (vedasi il documento 8 attoreo, recante la causale *"reso parziale fatture da voi pagate per ordine ponteggi"*), con i soli interessi legali dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo effettivo.

Invero, l'obbligazione restitutoria che ne deriva, avendo natura di debito di valuta, non è soggetta a rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno da ritardo, prova che, nella specie, non è stata, tuttavia, né allegata né tanto meno dimostrata dall'attrice.

Va, infine, rigettato l'ultimo capo della domanda subordinata formulata da Pt_1 diretto a sentire condannata la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali che la stessa Pt_1 lamenta di aver patito.

L'attrice non può, infatti, pretendere che la convenuta, oltre a restituirle il prezzo ricevuto per la merce mai consegnatale, si faccia anche carico dei costi per il materiale che essa ha dovuto acquistare presso terzi, trattandosi di esborso che, nella prospettazione offerta, non risulta conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento ex art. 1223 c.c.; né, d'altro canto, è stato adeguatamente provato da Pt_1 il nesso causale concreto e la non evitabilità dell'aggravio, quest'ultimo, peraltro, anch'esso non

debitamente dimostrato (difettando l'allegazione e la susseguente prova del maggior prezzo eventualmente corrisposto al nuovo fornitore).

Analogamente infondata è la richiesta di ristoro per altrettanto indimostrati esborsi che in futuro l'attrice teme di dover sostenere a titolo di penale contrattuale, come pure per non meglio indicate ulteriori opportunità commerciali che essa avrebbe nelle more perduto.

Sul punto è, dunque, decisiva la carenza già sul piano dell'allegazione: l'attrice non ha, infatti, indicato quali soggetti le avrebbero richiesto penali (si badi) proprio a causa dell'inadempimento della convenuta (indifferente essendo, allo scopo, la circostanza che il cantiere di Montichiari sia ancora aperto, come Pt_1 tuttora vorrebbe provare in via istruttoria) e nemmeno quali affari avrebbe perduto, con quali controparti ed in quali termini; manca, dunque, del tutto la specificazione stessa dei fatti storici, dai quali desumere il pregiudizio in nesso causale con la mancata consegna dei ponteggi per cui è causa, di talché non può trovare albergo la richiesta di una quantificazione in via equitativa di tali indimostrati danni, sollecitata nella memoria ex art. 171 *ter* n. 2 c.p.c. [vedasi, per tutte, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 21607 del 28 luglio 2025, secondo cui *“La liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, in quanto presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova”*].

2.3 Considerato l'accoglimento solo parziale delle domande, le spese di lite vanno compensate per un terzo, con condanna della convenuta alla rifusione dei restanti due terzi, liquidati come in dispositivo in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi (scaglione indeterminabile di complessità media).

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) rigetta la domanda principale proposta dall'attrice contro la convenuta;
- 2) in parziale accoglimento della domanda subordinata, che quanto al resto rigetta, pronuncia la risoluzione del contratto per cui è contesa per grave inadempimento della convenuta, condannando quest'ultima a restituire all'attrice € 37.946,00 in linea capitale, oltre interessi legali dalla data della proposizione della domanda giudiziale al saldo effettivo;
- 2) condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in € 7.240,00 per compenso ed € 363,33 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge, con compensazione del restante terzo.

Così deciso in Pordenone il 20 aprile 2026.

Il Giudice

dr.ssa Maria Paola Costa